

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1994, n. 11

Norme di attuazione della legge quadro sul volontariato
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 53 suppl. del 30 marzo 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO, IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e ambiti di intervento

1. La Regione Puglia riconosce il valore sociale e la funzione dell'attivita' di volontario come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento di finalita' di carattere sociale, civile e culturale.

2. La Regione Puglia individua, come ambiti prioritari in cui promuovere e sostenere le attivita' del volontario in quanto integrative e non sostitutive delle funzioni delle pubbliche istituzionali, i seguenti settori di intervento:

- a) l'area socio-sanitaria, con particolare riferimento alle problematiche dei portatori di handicap, della salute mentale, delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo, della donazione di sangue, della donazione di organi, delle patologie croniche e invalidanti e delle malattie sociali, dei tumori, dell'A.I.D.S., ricomprendendo inoltre tutte le iniziative rivolte alla educazione sanitaria, alla prevenzione, alla qualita' dell'assistenza e al reinserimento sociale;
- b) l'area della solidarieta' sociale, in rapporto alle problematiche dell'infanzia, della terza eta', degli immigrati e degli emigrati, della devianza sociale minorile e degli adulti, della poverta' e della emarginazione;
- c) l'area educativa e del diritto allo studio, in riferimento alle problematiche dell'evasione scolastica e dell'abbandono, e a sostegno della piena realizzazione delle opportunita' educative per tutti i cittadini;
- d) l'area culturale, con specifico riferimento alla tutela del territorio, dell'ambiente, del patrimonio storico-artistico;
- e) l'area dei diritti civili, della tutela del cittadino, della promozione della condizione della donna, del riconoscimento e della valorizzazione delle differenze etniche, religiose e culturali, dell'azione a favore della pace e del rispetto tra i popoli;
- f) l'area della protezione civile.

Art. 2

Registro delle organizzazioni di volontariato

1. In attuazione della legge-quadro sul volontariato [11 agosto 1991, n. 266](#), e' istituito presso l'Assessorato regionale ai servizi sociali il Registro generale delle organizzazioni di volontariato aventi sede legale o articolazione locale autonoma nella Regione Puglia e che perseguono le finalita' di cui al precedente art. 1.

2. L'iscrizione al Registro delle organizzazioni di volontariato e loro aggregazioni, costituite da almeno un anno e che siano già operative, è disposta su domanda, redatta in carta semplice ai sensi dell'[art. 8](#) della Legge 11 agosto 1991, n. 266, dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato e corredata della seguente documentazione:

- a) atto costitutivo;
- b) statuto;
- c) verbale di nomina del legale rappresentante;
- d) relazione sull'attività e sull'articolazione della organizzazione;
- e) bilancio consuntivo;
- f) elenco nominativo dei soggetti che ricoprono le cariche associative, degli aderenti volontari e del personale dipendente o comunque in rapporti economici o patrimoniali con l'organizzazione;
- g) dichiarazione dalla quale risulti la marginalità delle attività commerciali e produttive eventualmente svolte.

3. L'elenco nominativo di cui alla lettera f) del precedente comma deve indicare, oltre alle generalità, anche la qualificazione professionale e l'attività svolta nell'ambito dell'organizzazione.

4. Nel corso dell'istruttoria delle domande, finalizzata all'accertamento dei requisiti previsti dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266, e in particolare dall'[art. 3](#), può essere richiesta documentazione integrativa e/o possono essere effettuate verifiche dirette.

5. L'iscrizione è disposta entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza con decreto dell'Assessore regionale ai servizi sociali, da pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti.

7. Non sono iscrivibili, in particolare, le istituzioni pubbliche, le cooperative, le organizzazioni che svolgono le loro attività prevalentemente a favore dei propri aderenti, le associazioni sportive, le associazioni Pro loco, le organizzazioni che svolgono attività produttive di rilevanza non marginale, i partiti politici, le organizzazioni sindacali e di categoria, i patronati sociali, i circoli culturali e ricreativi.

8. Le organizzazioni debbono essere caratterizzate, per espressa ed attuata disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, formalizzati almeno con scrittura privata registrata, dall'assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall'elettività e gratuita delle cariche associative nonché dalla gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall'obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della struttura. L'atto costitutivo o lo statuto debbono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti. In relazione alla peculiarità dell'organizzazione è consentita l'integrazione dell'organo esecutivo con un solo componente di nomina esterna all'assemblea.

Art. 3

Revisione periodica del Registro

1. Perché si possa verificare la permanenza dei requisiti e l'effettivo svolgimento delle attività di volontariato, le organizzazioni iscritte nel Registro di cui al precedente art. 2 trasmettono annualmente all'Assessorato regionale ai servizi sociali copia del bilancio consuntivo entro trenta giorni dalla data della sua approvazione e, comunque, non oltre il 30 aprile di ogni anno e una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione: entro lo stesso termine trasmettono una relazione sulle attività svolte e danno comunicazione di ogni variazione della documentazione di cui al comma 2 del precedente art. 2.

2. La cancellazione di un'organizzazione dal Registro è disposta, con decreto dell'Assessore ai servizi sociali, per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione, ovvero per richiesta espressa dell'organizzazione interessata. La mancata presentazione, nonostante diffida, della documentazione di cui al precedente comma 1 costituisce accertamento della perdita dei requisiti.

3. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione al Registro generale e contro il provvedimento di cancellazione dallo stesso è ammesso ricorso ai sensi dell'[art. 6, comma 5](#), della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Il Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato viene pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 4

Prestazioni all'interno di strutture pubbliche

1. Le prestazioni delle organizzazioni di volontariato all'interno delle strutture pubbliche sono regolate da convenzioni redatte ai sensi dell'[art. 7](#) della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Le stesse convenzioni disciplinano le modalità di accesso, i rapporti con il personale della struttura, la ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra gli operatori pubblici ed i volontari, le modalità di svolgimento delle attività di volontariato.

3. Gli enti pubblici, in ogni caso, non possono sopperire a carenze di organico ricorrendo al volontariato.

Art. 5

Convenzioni

1. Nella scelta delle organizzazioni per la stipula delle convenzioni previste dall'[art. 7](#) della Legge 11 agosto 1991, n. 266, costituiscono titoli di priorità:

- a) l'incidenza di professionalità in ordine alle attività oggetto della convenzione;
- b) l'esperienza maturata nello stesso settore di attività, opportunamente documentata;
- c) la prevalenza di operatori volontari nello svolgimento dell'attività oggetto della convenzione;
- d) il collegamento associativo con altre organizzazioni di volontariato e l'interazione con altri soggetti sociali e con servizi pubblici;
- e) la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
- f) il tipo e la qualità della formazione curata dall'organizzazione.

2. Le convenzioni sono suddivise in due parti. Nella prima parte devono essere indicati:

- a) i parametri atti a definire l'attitudine e la capacita' operativa dell'organizzazione di volontariato con riguardo all'attivita' oggetto della convenzione;
- b) la disciplina dei requisiti e dei criteri che hanno dato titolo di priorita' nella scelta della organizzazione per la stipulazione della convenzione, con preferenza alle organizzazioni di volontariato federate o comunque collegate;
- c) le disposizioni idonee a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le attivita' oggetto della convenzione;
- d) la garanzia del rispetto dei diritti e della dignita' degli utenti.

La seconda parte deve contenere:

- a) la disciplina delle modalita' cui dovra' attenersi l'organizzazione di volontariato per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attivita' all'interno della struttura convenzionata;
- b) la previsione delle modalita' e dei tempi per il rimborso delle spese;
- c) la disciplina relativa all'affidamento di mezzi e strutture di proprieta' pubblica in comodato gratuito alle organizzazioni di volontariato;
- d) le modalita' di accesso e di utilizzo di documentazione strutture e mezzi nelle sedi delle pubbliche istituzioni interessate dall'attivita';
- e) la disciplina della copertura assicurativa che va garantita mediante compagnie assicurative di rilevanza nazionale e mettendo a confronto almeno tre offerte diverse;
- f) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita', nonche' le modalita' di reciproca consultazione periodica.

3. L'ente contraente e' tenuto ad effettuare controlli circa il rispetto dei termini della convenzione ed a verificare che gli interventi vengano realizzati nel rispetto della reale dignita' della persona senza discriminazioni di carattere etnico, politico e religioso.

4. Le convenzioni devono prevedere a carico degli enti pubblici adeguate forme di pagamento anche mediante anticipazioni sul rimborso delle spese, nonche' eventuali contributi e/o messa a disposizione di materiali, attrezzature e strutture riconosciute necessarie in relazione all'entita' e alla durata del rapporto convenzionato.

Art. 6

Organi e forme di controllo

1. Nei confronti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro viene effettuata, a cura dell'Assessorato regionale ai servizi sociali, una visita di controllo almeno ogni due anni, anche avvalendosi degli Uffici e dei Servizi dei Comuni.

2. Le visite di controllo avranno per oggetto:

- a) la contabilita';
- b) il perdurare dei requisiti per l'iscrizione al Registro regionale;
- c) l'effettivo svolgimento dell'attivita' di volontariato;
- d) il riscontro della marginalita' delle attivita' commerciali e produttive eventualmente svolte.

3. Le organizzazioni di volontariato hanno l'obbligo di mettere a disposizione del controllore tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.

4. Di ogni visita di controllo deve essere redatto processo verbale. Il verbale e' stilato in tre originali datati e sottoscritti, oltre che dal controllore, dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato, il quale puo' farvi iscrivere le proprie osservazioni.

5. Entro quindici giorni dalla data del verbale l'organizzazione di volontariato controllata puo' presentare ulteriori osservazioni.

6. Uno degli originali del verbale rimane presso l'organizzazione di volontariato; un altro e' trasmesso all'Osservatorio regionale del volontariato di cui al successivo art. 10.

7. Le visite di controllo non pregiudicano quelle di carattere tecnico che eventualmente siano disposte da altre amministrazioni pubbliche competenti.

8. Al fine di consentire l'attivita' di controllo, tutte le organizzazioni di volontariato, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, devono tenere appositi registri dei verbali di assemblea e di cassa.

9. Le amministrazioni comunali sono tenute ad informare l'Assessorato regionale ai servizi sociali su eventuali irregolarita', abusi o infrazioni da parte delle organizzazioni operanti nell'ambito del territorio di competenza.

Art. 7

Risorse economiche

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento di specifica attivita' dai proventi di cui all'[art. 5, comma 1](#), della legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Le organizzazioni di volontariato possono accettare dai privati beneficiari delle loro attivita' spontanee elargizioni, per le quali rilasciano ricevuta da trascrivere nei registri di cassa di cui al precedente art. 6, comma 8.

Art. 8

Formazione

1. La Regione, su proposta dell'Osservatorio regionale di cui al successivo art. 10, organizza corsi per la formazione e l'aggiornamento dei volontari che svolgono la loro attivita' nell'ambito di organizzazioni iscritte al Registro di cui al precedente art. 2.

2. Ai volontari e' altresì consentita la partecipazione ai corsi istituiti per la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori sociali, entro il numero di posti appositamente riservati.

Art. 9

Assemblea regionale del volontario

1. E' istituita l'Assemblea regionale del volontariato cui hanno diritto di partecipare tutti i responsabili, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, con voto deliberativo. Alla stessa Assemblea possono partecipare le organizzazioni di volontariato non iscritte, con solo voto consultivo.

2. L'Assemblea e' convocata dall'Assessore ai servizi sociali. La prima convocazione e' effettuata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta ogni due anni con il compito di effettuare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche sociali regionali, sui rapporti tra organizzazioni di volontariato e istituzioni e su tutto quanto attiene alla prevenzione ed alla rimozione dei fenomeni di emarginazione.

4. L'Assemblea elegge al suo interno il Presidente ogni volta che si riunisce.

5. L'Assemblea elegge i sette rappresentanti presso l'Osservatorio regionale.

Art. 10

Osservatorio regionale del volontariato

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla designazione dei componenti da parte dell'Assemblea di cui al precedente art. 9, e' istituito l'Osservatorio regionale del volontariato presieduto dall'Assessore regionale ai servizi sociali o da un suo delegato e composto da:

- n. 2 rappresentanti del Consiglio regionale;
- n. 1 rappresentante della sezione pugliese dell'A.N.C.I.;
- n. 1 rappresentante della sezione regionale pugliese dell'U.P.I.;
- il responsabile dell'unita' organizzativa competente per le iscrizioni nel Registro di cui all'art. 2;
- n. 7 rappresentanti delle organizzazioni di volontariato espressi dall'Assemblea regionale del volontariato.

2. Qualora tutte le designazioni non avvengano entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dal Presidente della Giunta regionale, il Presidente stesso provvedera' comunque alla costituzione dell'Osservatorio con i componenti designati entro i termini, salvo successive integrazioni.

3. I componenti dell'Osservatorio regionale rimangono in carica per la durata della legislatura.

4. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi della Regione, si riunisce almeno ogni novanta giorni ed ha i seguenti compiti:

- a) valutare l'applicazione della presente legge su tutto il territorio regionale;
- b) avanzare proposte alla Regione sulle materie che interessano le attivita' delle organizzazioni di volontariato;
- c) esprimere parere sulle proposte di legge, sulle politiche sociali della Regione Puglia, sulle direttive e sulle materie, che interessano le attivita' delle organizzazioni di volontariato;
- d) promuovere studi e ricerche per lo sviluppo delle politiche sociali sul territorio regionale;
- e) esprimere parere in ordine a particolari casi di iscrivibilita' al Registro di cui all'art. 2 sottoposti dall'Assessorato ai servizi sociali.

Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Osservatorio prende atto e tiene conto delle proposte e delle valutazioni espresse dall'Assemblea regionale del volontariato.

5. La partecipazione agli organi previsti dalla presente legge e' gratuita.

Art. 11

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente [legge 11 agosto 1991, n. 266](#) non si applica alle organizzazioni di volontariato che già abbiano in corso convenzioni con enti pubblici.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le convenzioni in corso devono essere adeguate a quanto previsto all'[art. 7](#) della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 12

Abrogazione

1. E' abrogata la l. r. 24 maggio 1985, n. 44.

Art. 13

Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si rinvia alla legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 14

Norma finale

1. Restano salve le iscrizioni effettuate nel Registro di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 3481 del 22 giugno 1992, nonché le domande presentate in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 16 marzo 1994

MARTELOTTI